

Diversa è la situazione dell'area casalese, in passato sottoposta a fenomeni di esodo di popolazione dato che il polo, Casale M., non ha fornito posti di lavoro industriali sufficienti rispetto alla domanda che si andava producendo nella zona. Il problema centrale è quindi quello della struttura industriale di Casale M. che è risultata non favorevole allo sviluppo, mentre anche la struttura agricola della zona necessita di profonde trasformazioni. L'area, pertanto, sia sotto il profilo agricolo sia sotto il profilo industriale, si caratterizza come area di riconversione economica, operando la quale potrà porsi come area di equilibratura regionale.

1.4. IL SIGNIFICATO E LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL PIANO PROVINCIALE

Mentre il piano regionale si conclude per quanto concerne gli aspetti spaziali nella determinazione del sistema delle aree ecologiche e del sistema delle comunicazioni che lo regge, determinando per ciascuna area il livello di attività, di popolazione e i «quantum» di infrastrutture fisiche e sociali che devono essere apprestate nei diversi periodi, la realizzazione del piano prevede dei livelli inferiori che determinino l'assetto interno delle singole aree ecologiche.

Questo problema si configura per quanto riguarda l'area ecologica di Alessandria, come individuazione, a partire dall'attuale struttura del territorio e delle sue tendenze evolutive, degli assetti adatti a favorire lo svolgimento della funzione di equilibratura interregionale di cui si è detto, mentre per quanto riguarda Casale M. la predisposizione di un piano per l'area ecologica significa anticipare per l'area l'azione degli strumenti previsti dal piano regionale.

Le due aree ecologiche in cui si articola la provincia di Alessandria si presentano, anche se per ragioni diverse, come aree delicate in cui l'intervento pianificatorio su scala sub-regionale riveste carattere di urgenza; la considerazione della quale ha fatto assumere all'amministrazione provinciale, quale ente territoriale sovra comunale, l'iniziativa di far apprestare dei piani per le singole aree ecologiche.

L'aggancio giuridico di questi piani, particolarmente in assenza dell'ente regione, appare incerto. Essi per più di un verso potrebbero trovare la loro espressione formale attraverso l'istituto del piano territo-

riale di coordinamento, come previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Al cap. II, art. 5, comma secondo e seguenti, detta legge precisa infatti:

« Nella formazione di detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma ».

L'applicazione dell'istituto del « piano territoriale di coordinamento » alle due aree ecologiche sembrerebbe consentita dalla vigente legge urbanistica, la quale nel primo comma del già citato articolo quinto, precisa che esso si applica a parti del territorio nazionale, lasciando indefinite l'ampiezza e le caratteristiche del territorio stesso, la cui determinazione è demandata al Ministero dei Lavori Pubblici, insieme alla compilazione dei piani stessi.

Il ricorso all'istituto del piano territoriale di coordinamento ha avuto finora due modalità di applicazione.

La prima modalità si determinò una quindicina di anni or sono quando il Ministero dei Lavori Pubblici si orientò a realizzare questo istituto, facendone coincidere l'ambito di applicazione con le regioni previste dalla costituzione.

La seconda modalità si è determinata a seguito della politica di industrializzazione del Mezzogiorno. Infatti, in particolare la legge 29 settembre 1962, n. 1462 che ha come oggetto la creazione di aree e di nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno, definisce sotto il profilo urbanistico i piani per aree sub-regionali in cui dovrà essere concentrato lo sforzo per l'industrializzazione come « piani territoriali di coordinamento ». In questo caso, quindi, è una legge che definisce il ricorso a questo istituto per ambiti territoriali sub-regionali e quindi, per ciò stesso, è riconosciuto da un'altra legge che l'istituto del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge urbanistica del 1942 non è applicabile solo ad ambiti territoriali coincidenti con l'intera regione.